

124.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2587
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	2587		
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	2588	Proposte di legge nn. 72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677, nel testo unificato della Commissione:	
Giunta per le autorizzazioni a procedere (Trasmissione di relazioni)	2588	(Articoli da 13 a 18)	2559
Missioni valedoli nella seduta del 26 gennaio 1993	2587	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2561
Mozioni, risoluzioni, Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	2589	Richieste ministeriali di parere parlamentare:	
Nomine ministeriali (Comunicazione)	2589	(Annunzio)	2589
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2587	(Modifica)	2589
Proposta d'inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2588	ERRATA CORRIGE	2590

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: OCCHETTO ED ALTRI; ZANONE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; SEGNI ED ALTRI; NOVELLI; PANNELLA ED ALTRI; CIAFFI ED ALTRI; MUNDO ED ALTRI; LA GANGA ED ALTRI; TISCAR ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; LA MALFA ED ALTRI; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ED ALTRI; MASTRANTUONO; TASSI — ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677)

ARTICOLI DA 13 A 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 13.

(Competenze del consiglio).

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo eletto dai cittadini. Esso determina gli indirizzi generali del governo e ne controlla l'attuazione ».

ARTICOLO 14.

(Criteri per le nomine).

1. La lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

« *n*) la definizione dei criteri di competenza e di professionalità per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata ».

ARTICOLO 15.

(Elezioni del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta).

1. L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. *(Elezioni del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della*

giunta) — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio ».

ARTICOLO 16.

(Competenze delle giunte).

1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Competenze delle giunte)* —

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente allo stesso

sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso ».

ARTICOLO 17.

(Mozione di sfiducia).

1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. *(Mozione di sfiducia)* — 1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Se la mozione

viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti ».

ARTICOLO 18.

(Dimissioni, impedimento o decesso del sindaco e del presidente della provincia).

1. Dopo l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 37-bis. — *(Dimissioni, impedimento o decesso del sindaco e del presidente della provincia).* — 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del sindaco o del presidente della provincia, si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle elezioni del nuovo sindaco o del nuovo presidente della provincia le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco o dal vicepresidente ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 13 A 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1993

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Dopo la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* la privatizzazione delle aziende dei servizi di cui alla lettera *f)* ».

13. 05.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *i)* è sostituita con la seguente:

« *i)* la contrazione dei mutui e le emissioni dei prestiti obbligazionari inteso preventivamente l'ente di controllo ».

13. 06.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti,

Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, dopo le parole: « salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio » aggiungere le seguenti: « che non superano i 500 milioni di lire ».

13. 07.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13. 01.

Sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 40 giorni.

0. 13. 01. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 30 giorni.

0. 13. 01. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sopprimere le parole: nel corso della quale lo stesso abbia potuto esprimere le proprie valutazioni.

0. 13. 01. 3.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Gli atti di cui alle lettere *f), h)* ed *m)* dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, divengono efficaci trascorsi venti giorni dalla loro adozione purché entro tale termine siano stati formalmente ed integralmente comunicati al consiglio in una apposita seduta nel corso della quale lo stesso abbia potuto esprimere le proprie valutazioni.

13. 01.

Piscitello.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente comma:

« 4-bis. Nei comuni è costituita una commissione per il controllo dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione pubblica locale o concessionarie di servizi pubblici locali, composta in modo da riservare ai gruppi di opposizione almeno la metà dei componenti, con il compito di controllare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi, la gestione finanziaria dell'amministrazione e la razionalità delle procedure amministrative interne. Ai membri della commissione sono attribuiti dallo statuto poteri ispettivi anche mediante audizioni e accesso diretto alla documentazione relativa ».

13. 08.

Berselli, Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Qualora il sindaco o il presidente della provincia presentino dimissioni espressamente motivate dalla mancata deliberazione, di approvazione o di rigetto, da parte del consiglio, entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno, di qualcuno degli atti fondamentali elencati al comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si procede al contestuale scioglimento del consiglio, e all'indizione di nuove elezioni del sindaco o del presidente della provincia nonché dei rispettivi consigli, che devono tenersi entro sessanta giorni.

13. 09.

Piscitello.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Attribuzioni del presidente del consiglio comunale).

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri regionali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri

della giunta possono intervenire nelle medesime riunioni senza diritto di voto.

13. 010.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* 14. 1.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimerlo.

* 14. 2.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

* 14. 4.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Le lettere *i)* ed *n)* del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituite dalle seguenti:

i) la definizione dei criteri e degli indirizzi per la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Criteri per la contrazione di mutui e per le nomine).

14. 12.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso n), sostituire la parola: la definizione con le seguenti: la delimitazione.

14. 5.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso n), sostituire le parole: la definizione dei criteri di competenza e di professionalità con le seguenti: la definizione degli indirizzi.

14. 9.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso n), dopo le parole: di professionalità aggiungere la seguente: indispensabili.

14. 6.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso n), aggiungere, in fine, le parole: dalla legge.

14. 10.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso n), aggiungere, in fine, le parole: dietro presentazione del certificato penale e di quello dei carichi pendenti.

14. 7.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti criteri saranno definiti nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. 8.

Boato, Rutelli.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* 15. 2. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimerlo.

* 15. 8. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono membri dei rispettivi consigli ».

15. 25.

Savino.

All'articolo 15, comma 1, primo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono membri dei rispettivi consigli.

15. 25 (nuova formulazione).

Savino.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:

« 1. Il sindaco e, il presidente della provincia sono eletti dal popolo a suffragio universale e diretto.

1-bis. Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali ».

15. 26.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola provincia aggiungere le seguenti: e le rispettive giunte.

15. 5.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: secondo le disposizioni dettate dalla legge.

15. 16.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il sindaco e il presidente della provincia convocano e presiedono le rispettive giunte e i consigli ».

15. 17.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il sindaco e il presidente della provincia non possono essere revocati dai rispettivi consigli ».

15. 18.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

15. 7.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15. 1.

Al primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

0. 15. 1. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al terzo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sette giorni.

0. 15. 1. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

« 2. Il sindaco e il presidente della provincia entro dieci giorni dalla proclamazione nominano i componenti della giunta proposti all'atto della presentazione della candidatura o al secondo turno di ballottaggio. Può essere nominato assessore qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e di sindaco. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al consiglio che può esprimere formalmente le proprie valutazioni ».

15. 1.

Piscitello.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: nominano i componenti della giunta aggiungere le seguenti: scelti fra persone di fiducia anche al di fuori dei consiglieri comunali o provinciali.

15. 19.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio

La Russa, Lo Porto, Macerattini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: tra cui un vicesindaco ed un vicepresidente.

15. 24.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi, Martucci, Marcucci, Dalla Via.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: unitamente alla proposta fino alla fine del capoverso.

15. 3.

Gorgoni, Adolfo Battaglia, Italice Santoro, Pellicanò, Bonomo, Bianchini, Sbarbati Carletti, Guglielmo Castagnetti, Giuseppe Galasso, Paggini, Ravaglia, Del Pennino.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: alla proposta con le seguenti: al programma.

15. 20.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Macerattini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

* 15. 9.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

* 15. 11.

Piscitello.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

* 15. 27.

Savino.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: il consiglio discute ed aggiungere la seguente: eventualmente.

15. 14.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo con le seguenti: approva o respinge totalmente o parzialmente in apposito documento gli indirizzi di governo comunicati.

15. 21.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il

presidente della provincia convoca e presiede la giunta e il consiglio provinciale.

15. 22.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

15. 23.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: non.

15. 15.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

« 4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio che può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 17 ».

15. 12.

Piscitello.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

5. Non può essere designato componente della giunta chi si sia candidato in qualunque comune o provincia alla carica di consigliere nelle consultazioni contestuali a quelle in cui è stato nominato il sindaco o il presidente della provincia.

15. 6.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

(Indennità ai sindaci, ai presidenti delle province, agli assessori, ai consiglieri comunali e provinciali).

1. Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti previ-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1993

sti per ciascuna classe di comuni dalla seguente tabella:

comuni fino a 3.000 abitanti, lire 600.000;

da 3.001 a 5.000, lire 800.000;

da 5.001 a 30.000, lire 1.000.000;

da 30.001 a 50.000, lire 1.200.000;

da 50.001 a 100.000, lire 1.400.000;

da 100.001 a 250.000, lire 1.700.000;

da 250.001 a 500.000, lire 1.900.000;

oltre 500.000 abitanti, lire 2.400.000.

2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitati.

3. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

4. Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. I limiti di cui al comma 4 sono triplicati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti che svolgono attività lavorativa non dipendente, con l'aggiunta del 50 per cento dell'importo globale, a titolo di indennità integrativa speciale, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

6. Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti previsti dalla seguente tabella:

province con popolazione fino a 250.000 abitanti, lire 1.400.000;

da 250.001 a 500.000, lire 1.700.000;

da 500.001 a 2.000.000, lire 2.000.000;

oltre 1.000.000, lire 2.400.000.

7. Per gli assessori valgono le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

8. I limiti di cui ai precedenti commi sono triplicati per i presidenti delle province e raddoppiati per gli amministratori provinciali che svolgono attività lavorativa non dipendente.

ART. 15-ter.

1. L'indennità di presenza di cui alla legge n. 816 del 1985 da erogare ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione di ogni seduta dei consigli e per non più di una seduta giornaliera, nonché per la partecipazione effettiva alle sedute delle commissioni, viene maggiorata di un importo pari al 50 per cento dell'indennità stessa.

2. Le nuove indennità del presente articolo saranno corrisposte dalla data di insediamento degli organi eletti secondo il sistema previsto dalla presente legge.

15. 07.

Di Mauro, Scavone.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 15. 01.

Sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

0. 15. 01. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0. 15. 01. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che disciplini la materia dell'indennità di carica per gli amministratori locali.

15. 01.

La Ganga, Landi, Capria, Labriola, Lauricella, Tognoli, Savino.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Ai sindaci, ai presidenti della provincia, agli assessori spetta una indennità di carica, differenziata per le varie categorie di comuni e per le province, che verrà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

2. L'indennità di carica per sindaco non può essere inferiore al 20 per cento dell'indennità parlamentare spettante ai deputati. Nei comuni superiori ai 500 mila abitanti e nelle province l'indennità di carica di sindaco e di presidente della provincia è pari all'indennità dei parlamentari.

15. 03.

Piscitello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 3 ed al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo le parole « entro i limiti », sono aggiunte le seguenti « , moltiplicati per tre ».

15. 08.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, adeguandoli agli aumenti degli indici ISTAT, e sono liquidati d'ufficio dal segretario comunale o provinciale alla scadenza di ogni mese ».

15. 010. (ex 11. 10.)

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Nomina e revoca della giunta).

1. Il sindaco e il presidente della provincia scelgono gli assessori fra i cittadini incensurati e senza carichi pendenti, in base al criterio della competenza tecnica.

2. Devono comunicare preventivamente al consiglio i nomi dei cittadini che intendono chiamare a far parte della giunta per acquisirne il parere motivato.

3. Il parere del consiglio riguarda soltanto l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1. In nessun caso può fare riferimento all'orientamento politico dell'assessore, quale che esso sia.

4. In caso di parere negativo su una o più nomine assessoriali il sindaco e il presidente della provincia possono procedere a nuove proposte o ricorrere alla magistratura amministrativa per dirimere la controversia.

5. Il sindaco e il presidente della provincia possono in qualsiasi momento revocare i singoli assessori o l'intera giunta senza che ciò importi per loro l'obbligo delle dimissioni.

6. La giunta assume le sue funzioni e le mantiene per volontà del presidente della provincia.

7. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

15. 04.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

1. Il sindaco nomina gli assessori tra i cittadini eleggibili alla carica di consiglieri comunali. Non può essere nominato assessore chi è sottoposto a procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione.

ART. 15-ter.

1. Il sindaco può revocare con motivazione il mandato agli assessori informandone il consiglio.

15. 05.

Tassi, Tatarella, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Chi si candida alla carica di sindaco non può presentarsi alla carica di consigliere comunale di altro comune.

15. 06.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Ca-

radonna, Cellai, Gaetano Colucci Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* 16. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

* 16. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

1. Spetta alla giunta comunale:

a) l'adozione dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche;

b) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province, la costituzione e la modificazione in forme associative;

c) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la produzione dei beni e dei servizi;

e) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni;

h) l'adozione delle piante organiche e delle relative variazioni.

16. 1.

Ferri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. La giunta è l'organo di amministrazione del comune o della provincia, in conformità agli indirizzi politici e amministrativi del consiglio esercita collegialmente funzioni di promozione, di iniziativa, di esecuzione e di attuazione.

2. Collabora col sindaco o col presidente della provincia compiendo tutti gli atti di amministrazione e ogni attività di gestione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.

3. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

4. Lo statuto individua i compiti e l'attività degli assessori e ne definisce le modalità di esercizio ».

16. 2.

Bianchini, Enzo Bianco, Giuseppe Galasso, Sbarbati Carletti, Passigli, Gorgoni, Lavaggi, Del Pennino, Guglielmo Castagnetti, Pellicanò, Mammi.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — La giunta collabora con il sindaco e il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso ».

16. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 17.

Aggiungere, in fine, le parole: e non per delega assegnata individualmente dal sindaco.

0. 16. 17. 1.

Savino.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente:

« 1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e nel governo del comune o della provincia operando attraverso deliberazioni collegiali ».

16. 17.

Savino.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Le giunte sono l'organo di collaborazione del sindaco e del presidente della provincia nel governo del comune e della provincia.

16. 8.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano

Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: nel governo con le seguenti: nell'amministrazione.

16. 21.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

16. 7.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

16. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: La giunta compie gli atti di amministrazione con le seguenti: Le giunte comunali e provinciali compiono gli atti.

16. 10.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: non siano con le seguenti: non sono.

16. 11.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: non rientrino con le seguenti: non rientrano.

16. 12.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: previste dalle leggi o dallo statuto con le seguenti: riservate dalle leggi o previste dallo statuto.

16. 13.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli,

Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiro, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

16. 18.

Savino.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: degli indirizzi generali del consiglio con le seguenti: del programma generale di governo.

16. 15.

Nania, Tatarella, Tassi.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: allo stesso con le seguenti: al consiglio.

16. 16.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

16. 19.

Piscitello.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindaco e il presidente della provincia possono sempre revocare la nomina di uno o più assessori o sostituire quelli dimissionari. Le dimissioni dell'intera giunta implicano la loro decadenza se ne fanno parte.

16. 14.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

« 3. Lo statuto definisce la ripartizione delle competenze tra giunta e sindaco ».

16. 20.

Mastrantuono.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Controllo sugli atti della giunta).

1. Entro dieci giorni dalla adozione, il sindaco o il presidente della provincia ha l'obbligo di sottoporre al consiglio le deliberazioni della giunta nelle seguenti materie:

a) piani finanziari e settoriali, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

b) piante organiche e relative variazioni;

c) contrazione dei mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari;

d) appalti e concessioni.

2. Il consiglio può avanzare osservazioni sulle predette deliberazioni e chiedere alla giunta di modificarle per adeguarle ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal consiglio nonché alle osservazioni proposte per la riadozione. Decorsi dieci giorni senza che il consiglio abbia adottato alcuna deliberazione al riguardo, l'atto si intende approvato. Il predetto termine è perentorio.

3. Qualora la giunta non riadotti l'atto rinviato entro i dieci giorni successivi lo stesso si intende decaduto.

4. Le deliberazioni riadottate dalla giunta entro i dieci giorni successivi devono essere nuovamente sottoposte al consiglio che le approva con o senza osservazioni.

5. I provvedimenti consiliari di cui ai commi precedenti sono definitivi.

16. 01.

Governo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* 17. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

* 17. 2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

ART. 17.

(Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco).

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su schede recanti la seguente dizione: « L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? ».

ART. 17-bis.

1. La consultazione di cui all'articolo 17 non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

2. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Ministro dell'interno entro quindici giorni dalla comunicazione.

3. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

ART. 17-ter.

1. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

2. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario.

3. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio, che viene dichiarata con decreto del Ministro dell'interno entro quindici giorni dalla comunicazione.

4. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

5. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.

17. 26.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, soprimere il capoverso 1.

17. 3.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Il voto del consiglio comunale o di quello provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

17. 4. Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

17. 5. Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Il sindaco e il presidente della provincia non possono essere revocati dal consiglio comunale e provinciale.

17. 6. Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: il sindaco e la giunta con le seguenti: il sindaco, il presidente della provincia, e le rispettive giunte.

17. 7. Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bor-

tone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: il sindaco aggiungere le seguenti: il presidente della provincia.

17. 20. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: sfiducia aggiungere la seguente: costruttiva.

17. 19. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla maggioranza assoluta dei consiglieri con le seguenti: da almeno due terzi dei consiglieri presenti.

17. 8. Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: consiglieri con le seguenti: componenti il consiglio.

17. 28. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: due quinti con le seguenti: un terzo.

17. 15. Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: e viene messa in discussione non prima di cinque giorni con le seguenti: e viene iscritta all'ordine del giorno per la discussione in una seduta da convocarsi non prima di cinque giorni.

17. 9.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: cinque giorni e non oltre dieci con le seguenti: dieci giorni e non oltre trenta.

17. 27.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: non oltre dieci giorni aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli festivi.

17. 10.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il terzo periodo.

17. 18.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17. 13.

Dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.

0. 17. 13. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se la mozione viene approvata, si procede alla rielezione del sindaco ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

17. 13.

Savino.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'approvazione della mozione comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

17. 11.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17. 25.

Sopprimere il secondo periodo.

0. 17. 25. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al secondo periodo, sostituire le parole: allo scioglimento con le seguenti: alla elezione con maggioranza semplice.

0. 17. 25. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: allo scioglimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: alla elezione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, di un nuovo sindaco. In mancanza di tale quorum si procede allo scioglimento. Qualora anche il sindaco eletto a seguito della suddetta mozione di sfiducia e con il quorum qualificante dei 2/3 dei consiglieri assegnati dovesse successivamente subire analoga procedura da parte del consiglio, si procederà allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

17. 25.

Mensurati.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: si procede fino alla fine del capoverso con le seguenti: dovrà essere sottoposta a referendum popolare per la ratifica. A ratifica avvenuta si procede, entro 15 giorni, alla elezione di un nuovo sindaco, un nuovo presidente della provincia secondo le norme contenute nella presente legge. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta rimangono in carica fino alla proclamazione dei risultati.

17. 16.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: , si procede fino alla fine del capoverso con le seguenti: la maggioranza e le minoranze che si sono così espresse avanzano proposte di candidature e di programmi e si procede nuovamente all'elezione popolare del sindaco.

17. 24.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: e alla nomina fino alla fine del comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale hanno luogo simultaneamente entro i successivi novamta giorni. Ove esse non siano state indette per altra data, hanno luogo di diritto nell'ultima domenica precedente il termine anzidetto ».

17. 23.

Enzo Bianco, Lavaggi, Bianchini, Giuseppe Galasso, Sbarbati Carletti, Pasigli, Mammi, Del Pennino, Gorgoni, Guglielmo Castagnetti.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: e alla nomina fino alla fine del capoverso con le seguenti: la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire entro quarantacinque giorni nuove elezioni.

17. 14.

Novelli.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

« 3. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale non implica la decadenza del sindaco e della giunta, salvo che tale scioglimento avvenga a meno di un anno dalla scadenza del mandato ».

17. 12.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il sindaco, entro dieci giorni, dalla deliberazione, può rinviare al consi-

glio, affinché questo si pronunci nuovamente, qualunque delibera relativa ad uno degli atti fondamentali di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), ed l), del comma 2 dell'articolo 32 ».

17. 04.

Giuliari, Boato.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Mozione di censura).

1. I consigli comunale e provinciale possono votare mozione motivata di censura nei confronti di singoli assessori.

2. Nel caso in cui la mozione di censura è documentatamente collegata ad una violazione della legge, la delega ricevuta dal sindaco è automaticamente revocata.

17. 05.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 01.

Al comma 1, sopprimere le parole: o un assessore da questi delegato.

0. 17. 01. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

0. 17. 01. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 2, sopprimere le parole: sull'attività svolta.

0. 17. 01. 3.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 30 giorni.

0. 17. 01. 4.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 10 giorni.

0. 17. 01. 5.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il sindaco e il presidente della provincia, o un assessore da questi delegato, sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli.

2. Ogni sei mesi il sindaco e il presidente della provincia presentano una relazione scritta al rispettivo consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

3. Il consiglio, entro 20 giorni dalla data di presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

17. 01.

Novelli, Piscitello.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Relazione sullo stato di attuazione del programma).

1. Ogni sei mesi il sindaco e il presidente della provincia presentano una relazione scritta di aggiornamento al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

17. 06.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Spasperi, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 17. 02.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 30 giorni.

0. 17. 02. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 giorni con le seguenti: 10 giorni.

0. 17. 02. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono tenuti a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 20 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti.

17. 02.

Novelli, Piscitello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Attività ispettiva del consiglio e commissioni di indagine).

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

17. 07.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Spasperi, Trantino, Tremaglia, Valensise.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

« 1. La decadenza del sindaco o le sue dimissioni non implicano lo scioglimento del consiglio comunale ».

18. 12. (ex 2. 01.)

Tassi, Nania, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).

1. Dopo l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

« ART. 37-bis. — *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, o sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).* — 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle elezioni del nuovo sindaco o del nuovo presidente della provincia le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco o dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente in caso di assenza o di impedimento tempo-

raneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 ».

18. 13.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).

1. Dopo l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

« ART. 37-bis. — *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).* — 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte ».

18. 13 (nuova formulazione).

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale il consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni dopo tre mesi di gestione da parte del vicesindaco o del vicepresidente.

18. 4.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Spisari, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: del sindaco o del presidente della provincia aggiungere le seguenti: oppure per procedimento penale aperto dalla magistratura nei loro confronti seguito da sospensione delle funzioni.

18. 5.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo

Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Spisari, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 1.

Sopprimere le parole: o presidente della provincia.

0. 18. 1. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: allo scioglimento del consiglio con le seguenti: alla elezione da parte del consiglio del nuovo sindaco o presidente della provincia.

18. 1.

Mensurati.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 2. Verificandosi una delle condizioni di incompatibilità, impedimento o incapacità, il sindaco e il presidente della provincia sono dichiarati decaduti con decreto motivato dal prefetto, contro il quale è ammesso ricorso, entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento, alla corte d'appello competente per territorio che decide insindacabilmente senza indugio ».

18. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 2. La decadenza, l'impedimento permanente o le dimissioni del sindaco o del presidente implicano sempre la decadenza della giunta comunale e provinciale ».

18. 7.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 2. La decadenza, la morte o le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia comportano la contestuale decadenza della giunta ».

18. 2.

Piscitello.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 2. Il sindaco o il presidente della provincia, nel caso di dimissioni, restano in carica per gli affari di ordinaria amministrazione sino alla loro sostituzione ».

18. 8.

Tatarella, Nania, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

« 2. In caso di impedimento temporaneo l'incarico di sindaco e di presidente della provincia viene ricoperto dal vicesindaco e dal vicepresidente ».

18. 9.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli,

Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 01.

Al capoverso, dopo le parole: impedimento aggiungere la seguente: temporaneo.

0. 11. 01. 1.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Il sindaco ed il presidente della provincia nel caso di impedimento sono sostituiti dai rispettivi vice sindaco e vice presidente ».

11. 01.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mus-

solini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Scioglimento dei consigli).

1. Il numero 1) della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1) dimissioni, impedimento permanente o decesso del sindaco o del presidente della provincia ».

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« 9. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, determinato da qualsiasi causa, comporta sempre la decadenza del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte ».

18. 07.

La Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. La decadenza o le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi vicari comportano lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.

18. 08. (ex 2. 29.)

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-ter.

(Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali).

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, maggiori voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

18. 06.

La Commissione.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. In caso di arresto del sindaco o del presidente della provincia e della maggior parte degli assessori il consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni entro tre mesi.

18. 03.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Mat-

teoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. In caso di arresto del sindaco e della maggior parte degli assessori, qualora segua la sospensione dalle funzioni, il consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni entro tre mesi.

18. 04.

Nania, Tassi, Tatarella.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 18. 05.

Al comma 1, sostituire le parole: sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto *con le seguenti:* sono irrevocabili e definitive.

0. 18. 05. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto *con le seguenti:* sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

0. 18. 05. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Dimissioni del sindaco, del presidente della provincia, degli assessori e dei consiglieri comunali).

1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori co-

munali e provinciali sono depositate presso la segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

18. 05.

Piscitello, Novelli.

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 18. 01.

Sostituire le parole: 60 giorni *con le seguenti:* 45 giorni.

0. 18. 01. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro 60 giorni.

18. 01.

Piscitello.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il sindaco o il presidente della provincia decadono dalle rispettive funzioni:

a) in caso di interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento;

b) in caso di rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d) in caso di condanna, anche non definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) nel caso in cui siano destinatari di una misura di prevenzione, in quanto indicati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La decadenza opera dalla notifica del provvedimento giudiziario relativo. Di esso viene dato, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione al Ministro dell'interno che provvede contestualmente, entro i successivi due giorni a notificarlo al segretario del comune o della provincia interessati, a pronunciare la decadenza medesima.

18. 02.

Piscitello.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Scioglimento dei consigli).

1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia ».

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso ».

18. 09.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 gennaio 1993.**

Artioli, Azzolini, Bacciardi, Bargone, Bonsignore, Borghesio, Caccia, Cafarelli, Caroli, Giorgio Carta, Casilli, Coloni, Raffaele Costa, Corsi, D'Amato, d'Aquino, De Benetti, de Luca, Demitry, Ebner, Fava, Fiori, Folena, Foschi, Fragassi, Alfredo Galasso, Iossa, La Ganga, Malvestio, Matulli, Michelini, Nuccio, Piermartini, Sacconi, Savio, Sorice, Spini, Thaler Ausserhofer, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Bacciardi, Bargone, Bonsignore, Borghesio, Caccia, Cafarelli, Caroli, Coloni, Corsi, D'Amato, d'Aquino, De Benetti, de Luca, Demitry, Ebner, Fava, Ferrauto, Fiori, Folena, Foschi, Fragassi, Alfredo Galasso, Iossa, Madaudo, Matulli, Michelini, Nuccio, Piermartini, Sacconi, Savio, Sorice, Spini, Thaler Ausserhofer, Violante, Zarro.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TASSI: « Modifica dell'articolo 40 della Costituzione » (1753) (*Parere della XI Commissione*);

DE BENETTI ed altri: « Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative delle organizzazioni politiche » (1944) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

PAPPALARDO: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di delega al Governo per la riforma del pubblico impiego » (2059) (*Parere della XI Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

MASTRANTUONO: « Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione » (1803) (*Parere della I, della VI e della IX Commissione*);

MASTRANTUONO: « Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari » (1909) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 » (2021) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

« PASETTO: « Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli destinati ad handicappati » (1852) (*Parere della I, della II, della V, della IX e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

MITA ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive » (2038) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARINO ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti previdenziali per l'acquisto di beni immobiliari pubblici » (1971) (*Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

PATUELLI: « Rifinanziamento della legge 10 dicembre 1980, n. 845, recante norme per la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza » (2023) (*Parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCAVONE ed altri: « Norme per limitare la pubblicità e la vendita delle bevande alcoliche » (1843) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CERUTTI ed altri: « Istituzione del Corpo di polizia ambientale » (1887) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

STRADA ed altri: « Norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari a tutela dei diritti dei consumatori » (1170) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi delle tossicodipendenze » (doc. XXII, n. 39) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*).

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, recante fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione » (2087).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha ritenuto che debba essere confermata la competenza della XI Commissione permanente e che il parere della X Commissione permanente sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Trasmissione di relazioni dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Su incarico della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il deputato Anto-

nio Bargone ha presentato, in data 25 gennaio 1993, una relazione sulla non applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a fatti compiuti dall'onorevole Carlo Tassi (doc. XVI, n. 4).

Su incarico della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il deputato Giuseppe Ayala ha presentato, in data 25 gennaio 1993, una relazione sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dall'onorevole Anna Donati (doc. XVI, n. 5).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Vittorio Barattieri a presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Modifica di una richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Nella seduta dell'11 gennaio 1993 è stata assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze), fra le altre, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Carlo Milianti a presidente della Banca del Monte di Lucca.

Il ministro del tesoro ha successivamente ritirato tale proposta ed ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del dottor Roberto Camisi a presidente della Banca del Monte di Lucca.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'agricoltura, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Paolo Ukmar a membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica.

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i beni culturali e ambientali ha trasmesso, a norma del comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, la richiesta di parere parlamentare sulla tabella delle istituzioni culturali da annettere al contributo ordinario annuale dello Stato.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e inter-

rogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 gennaio 1993, a pagina 2317, prima colonna, righe dalla ventitreesima alla ventinovesima, deve leggersi: « Gerardo Bianco ed altri: "Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di nomina e di attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI" (2099) » e non: « Gerardo Bianco ed altri: "Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in materia di elezione e di attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI" (2099) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della medesima seduta, a pagina 2317, prima colonna, righe dalla trentesima alla trentacinquesima, deve leggersi: « Parlato e Poli Bortone: "Norme per garantire la continuità di destinazione di immobili aventi rilievo storico od architettonico destinati ad attività religiose, artistiche, culturali, scientifiche, commerciali ed artigianali" (2100) » e non « Parlato e Poli Bortone: "Norme per garantire la continuità di destinazione di immobili aventi rilievo storico od architettonico destinati ad attività artistiche, culturali, scientifiche, commerciali ed artigianali" (2100) », come stampato.